



# COMUNE DI LARI

Provincia di Pisa

Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - tel. 0587 687511 – fax 0587 687575

## ACCORDO SULLA GESTIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' – ANNO 2011

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

#### ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO

L'ipotesi di accordo è stata sottoscritta in data 20.07.2012.

L'accordo decentrato è stato sottoscritto in data 31.08.2012.

Periodo temporale di vigenza: anno 2011.

La Delegazione Trattante di parte pubblica risulta composta dal Segretario Comunale, che riveste il ruolo di Presidente, e dai Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa.

La Delegazione Trattante di parte sindacale risulta composta dalla RSU dell'Ente e dalle seguenti organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL FPL, DICCAP.

L'unica organizzazione sindacale firmataria dell'accordo è la CGIL-FP.

L'accordo è destinato a tutto il personale del Comune di Lari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale distaccato o comandato presso altri enti.

L'accordo disciplina:

1. l'utilizzo delle risorse decentrate previste per l'anno 2011, mediante la ripartizione delle stesse tra i vari istituti previsti dal ccnl;
2. la produttività destinata a remunerare le attività finalizzate al conseguimento di nuovi servizi e/o a significativi miglioramenti di quelli esistenti;
3. la produttività individuale collegata al sistema di misurazione e valutazione della performance.

In data 27.08.2012, l'organo di revisione economico-finanziaria, a seguito dell'avvenuto controllo sulla compatibilità dei costi e sulla compatibilità della contrattazione integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, ha certificato positivamente l'ipotesi di accordo decentrato.

## ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:

- a) Produttività destinata a remunerare le attività finalizzate al conseguimento di nuovi servizi e/o a significativi miglioramenti di quelli esistenti ai sensi dell'art. 15 comma 5 ccnl 1.4.1999.

La norma regola l'erogazione delle risorse, quantificate ai sensi della sopra richiamata normativa, ai dipendenti interessati dalle attività di attivazione di nuovi servizi e/o implementazione di servizi esistenti, sulla base del loro diverso apporto.

La regolamentazione di tale istituto è corredata dagli specifici progetti di attivazione e/o implementazione dei servizi, con l'indicazione dei dipendenti interessati e dei compensi previsti.

Le predette risorse sono rese disponibili solo a consuntivo, dopo la verifica dei risultati ottenuti.

- b) Produttività individuale.

La norma regola l'erogazione della produttività individuale, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, con riferimento al quale è prevista la redazione, per ciascun dipendente, di una scheda di valutazione, comprendente la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali legati al Peg, il contributo alla performance organizzativa dell'Ente, il livello delle competenze e del comportamento organizzativo e professionale dimostrate.

Si riporta di seguito la disciplina contrattuale dei vari istituti, non diversamente disciplinati, contenuta nel Contratto integrativo anno 2008, ad oggi vigente:

### Indennità di rischio

1. L'indennità di rischio sarà corrisposta a tutti i dipendenti a prescindere dalla categoria posseduta, che svolgono compiti che comportano specifici rischi, secondo quanto di seguito stabilito e precisamente:
  - a. Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi in generale, scuolabus, autocarri, autotreni o altri veicoli utilizzati per eventuali operazioni di carico e scarico;
  - b. Prestazioni di lavoro che comportano in maniera diretta e continua il contatto con catrame-bitume - oli minerali- fuliggine. Lavoratori addetti alla manutenzione stradale o addetti alla segnaletica stradale (presenza di traffico). Per analogia, si eroga l'indennità ai lavoratori che svolgono mansioni correlate e/o analoghe;
  - c. Prestazioni di lavoro che comportano in maniera diretta e continua la rimozione o seppellimento delle salme (esecutori- custodi addetti alle sepolture), operai addetti ai cimiteri (contatto con lapidi, casse, ecc.);
  - d. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da attività boschiva o di giardinaggio per il cui svolgimento è di norma previsto l'uso di mezzi meccanici o di utensili. Per analogia si eroga l'indennità di rischio al personale che utilizza i medesimi strumenti di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo falegnami – giardinieri (strumenti da taglio, ecc.);
  - e. Prestazioni di lavoro di vigilanza sul territorio che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale;
  - f. Prestazioni di lavoro che comportano l'uso di videoterminali per un periodo medio settimanale pari almeno al 50% del proprio servizio.
2. La spettanza della indennità di rischio ai singoli dipendenti, nell'ambito delle prestazioni lavorative sopra individuate, è attestata dai responsabili di servizio.
3. Ai dipendenti beneficiari del presente istituto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, compete una indennità di € 30,00 (trenta/00) mensili.
4. La suddetta indennità non è liquidabile per quei mesi nei quali i dipendenti interessati abbiano fatto registrare assenze superiori a giorni 15 (quindici). I giorni di ferie non saranno computati come assenza.

5. A decorrere dal 31.12.2008 e a valere dall'anno 2009, l'indennità di rischio, nella misura sopra indicata, verrà liquidata per i soli giorni di effettiva esposizione a rischio.

#### Indennità per maneggio valori

1. In armonia con quanto previsto dall'art. 36 del C.C.N.L. 14.9.2000 l'indennità di maneggio valori sarà corrisposta al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano il maneggio di valori di cassa per un importo annuo non inferiore ad €. 516,00.
2. L'indennità è stabilita in misura forfetaria mensile secondo la seguente graduazione in base ai valori di cassa maneggiati:

da €. 516,00	a	€. 2.582,28	€ 6,00
da €. 2.582,29	a	€. 10.329,14	€ 11,00
da €. 10.329,15	a	€. 25.822,24	€ 16,00
	oltre	€. 25.822,24	€ 46,48

3. La liquidazione avverrà in base alle risultanze dei verbali della verifica di cassa.
4. Per l'economo la corresponsione avviene con cadenza mensile, con riserva di conguaglio, mentre per l'altro personale la cadenza è annuale.
5. A decorrere dal 31.12.2008 e a valere dall'anno 2009, l'indennità di maneggio valori è corrisposta in misura giornaliera per le sole giornate di presenza e per i soli periodi nei quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al punto 1.
6. Con la medesima decorrenza e valenza, l'importo giornaliero dell'indennità di maneggio valori, proporzionata al valore medio annuo dei valori maneggiati, è stabilito nelle seguenti misure:

a. da	€ 516,00	a € 10.329,14	€ 0,52
b. da	€ 10.329,15	a € 25.822,24	€ 0,95
c.		oltre € 25.822,24	€ 1,55
7. Per l'economo la corresponsione avverrà mensilmente, con i tempi di erogazione previsti per i compensi accessori, per gli altri agenti contabili la corresponsione avrà cadenza annua.

#### Indennità di turnazione

1. Ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 14.9.2000 si riconosce che i presupposti per la turnazione si verificano per il solo servizio di Vigilanza.
2. All'interno di tale servizio la relativa indennità sarà corrisposta ai dipendenti utilizzati con i criteri previsti dalla citata norma contrattuale a seguito di attestazione del responsabile del servizio stesso.

#### Indennità di disagio

1. Vengono individuate le varie figure (vedi tabella che segue), quali beneficiarie di specifica indennità per attività particolarmente disagiata in relazione all'orario di servizio o alle condizioni in cui sono chiamate a svolgere tale servizio.

2. L'indennità, in misura forfetaria mensile (ad esclusione dell'ultimo punto), è correlata all'entità del disagio ravvisato ed è indicata a fianco di ciascuna figura, come sotto individuata.
3. L'indennità viene corrisposta a ciascun dipendente, secondo apposita attestazione del responsabile del servizio interessato, per il periodo in cui il dipendente sostiene tale disagio.

Figure	Motivo	Indennità mensile (ad eccezione dell'ultimo punto)
Personale addetto ai servizi cimiteriali	Particolare articolazione dell'orario di servizio (orario flessibile)	€ 31,00
Autista scuolabus	Particolare articolazione dell'orario di servizio	€ 20,66
Attività svolte anche il sabato con rientri pomeridiani settimanali: per gruppi di lavoro fino a 3 dipendenti per gruppi di lavoro superiore a 3 dipendenti	Particolare articolazione dell'orario di servizio	€ 15,00 € 13,00
Personale addetto al servizio di stato civile	Disponibilità nei giorni non lavorativi per: ricezione atti stato civile, rilascio permessi seppellimento e/o concessioni cimiteriali, assistenza alla celebrazione matrimoni	€ 25,00 per ogni presenza effettuata indipendentemente dall'orario effettuato

#### Reperibilità

1. Dal 31.12.2008 e a valere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, è istituito il servizio di reperibilità in riferimento alle seguenti attività:

Figure	Motivo	Fasce di reperibilità
Personale addetto ai servizi cimiteriali	ricezione salma e operazioni funerarie	13.00 – 17.00 domenica
Personale addetto alla u.o. anagrafe – stato civile - elettorale	ricezione atti stato civile, rilascio permessi seppellimento e/o concessioni cimiteriali	14.00-19.00 sabato 07.00-14.00 domenica

2. L'indennità di reperibilità è erogata secondo i termini e le modalità di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000 così come integrato dall'art. 11 C.C.N.L. 05.10.2001;
3. Con la medesima decorrenza e valenza di cui al punto 1., cesserà di essere corrisposta l'indennità di disagio al personale della u.o. anagrafe – stato civile – elettorale limitatamente alle prestazioni coperte dall'istituto della reperibilità.

Indennità ex art. 17 - lett. f - C.C.N.L. 01.04.1999 (sostituita dall'art. 7 - comma 1 - C.C.N.L. 9.5.2006)

1. La somma da corrispondere al personale di Categoria C e D, non titolare di indennità di posizione, a titolo di indennità per particolari responsabilità viene così riconosciuta:
  - ai soggetti di categoria C e D responsabili di procedimento risultante da atti formali e che hanno effettivamente svolto l'attività per la quale sono stati nominati nonché ai soggetti che hanno ugualmente svolto compiti di particolari e documentate responsabilità risultanti comunque da atti formali;
  - ai soggetti che svolgono compiti comportanti responsabilità o coordinamento di gruppi di lavoro o squadre di operai.
2. Fermo restando il limite massimo di importo previsto dal C.C.N.L., le indennità annue spettanti ai soggetti di cui sopra vengono così determinate:
  - a) Ai dipendenti di categoria D                    € 1.000,00 (mille/00)
  - b) Ai dipendenti di categoria C                    € 1.000,00 (mille/00)
3. Con decorrenza dal 31.12.2008 e a valere dall'anno 2009, l'indennità di cui al punto precedente è differenziata per i seguenti dipendenti negli importi e per le motivazioni a fianco riportati:
  - i. Economo comunale € 1.200,00 - poiché la figura dell'economo, comunale è caratterizzata da una responsabilità di tipo trasversale, che mette in relazione tale figura con tutti gli altri servizi.
  - ii. Specialista amministrativo/contabile addetto alla u.o. anagrafe, stato civile, elettorale                    € 1.350,00 - poiché le diverse responsabilità che fanno capo alle materie dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale, nonché della statistica sono concentrate in un'unica figura, seppur l'Ente sia di dimensioni tali da poter prevedere la scissione di tali responsabilità.
4. Nel caso in cui altro personale sia chiamato a sostituire un soggetto cui spetta il compenso per particolari responsabilità, lo stesso percepirà detto compenso come quota parte.
5. Ai fini delle modalità di erogazione, si stabilisce che la stessa indennità, proporzionalmente al periodo e su specifica individuazione del Responsabile del Servizio di appartenenza, venga erogata in una unica soluzione, mediante apposita attestazione dei responsabili di servizio.
6. Viene stabilito, ai sensi dell'art. 17 - comma 2 - C.C.N.L. 1.4.1999 così come aggiunto dall'art. 36 , comma 2, del C.C.N.L. 22.1.2004, un compenso per specifiche responsabilità alle seguenti figure:
  - Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe ed Ufficiale Elettorale
  - Personale addetto all'U.R.P.
  - Responsabile del progetto intercomunale di protezione civile

7. L'importo del compenso di cui al punto 6. è stabilito in € 200,00 (duecento/00) annui lordi per gli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Ufficiale Elettorale ed € 150,00 (centocinquanta/00) per il personale addetto all'U.R.P. e competerà alle predette figure qualora non già beneficiarie della indennità per particolari responsabilità.
8. L'importo del compenso di cui al punto 6. inerente il responsabile del progetto intercomunale di protezione civile è stabilito in € 300,00 (trecento/00) annui lordi e tale compenso è da intendersi aggiuntivo all'eventuale importo annuo di € 1.000,00 riconosciuto quale indennità per particolari responsabilità che esulano da quelle inerenti la protezione civile.

#### MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE ANNO 2011

Si precisa che le risorse afferenti al Fondo 2011 sono utilizzate dalla contrattazione integrativa secondo la seguente ripartizione:

PROGRESSIONI ECONOMICHE GIA' ATTRIBUITE	67.109,93
INDENNITA' DI COMPARTO	19.922,30
EX VI Q.F. VIGILANZA	369,27
INDENNITA' DI TURNO	12.300,00
INDENNITA' DI RISCHIO	13.100,00
INDENNITA' DI DISAGIO	2.700,00
INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI	1.400,00
COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	14.350,00
REPERIBILITA'	1.350,00
INCENTIVO PER RECUPERO ICI	11.000,00
INCENTIVO PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE	34.697,71
COMPENSI ISTAT	518,32
ALTE PROFESSIONALITA' (SOMME NON UTILIZZABILI)	9.138,92
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA LEGATA A PROGETTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI NUOVI SERVIZI E/O A SIGNIFICATIVI MIGLIORAMENTI DEI SERVIZI ESISTENTI	8.000,00
PRODUTTIVITA' LEGATA ALLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE	16.702,24

ATTESTAZIONE INERENTE LA COERENZA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO CON LE  
PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITA'.

Si attesta la coerenza del Contratto integrativo con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, con riferimento al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dall'Ente, il quale correla i risultati ottenuti da ciascun dipendente nella scheda di valutazione con il compenso incentivante spettante.

Lari, 31.08.2012



Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
Dott. Giacomo Orazzini

